

Ill.mo Tribunale di Catania
Sez. lavoro– Dott.ssa Valentina Maria Scardillo
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA N. R.G. 2830/2020
Ud. 03.03.2021

L'avv. Simona Sciarretta, procuratore costituito per il Sig. Docente Angelo Vincenzo MAZZA, si riporta alle proprie difese, richieste, agli atti di causa ed ai verbali tutti, impugna e contesta quanto ex adverso (in caso di costituzione cartacea tardiva). In particolare pone in evidenza due recentissimi precedenti in cui il Tar Lazio ha riconosciuto la precedenza della mobilità interprovinciale rispetto alle immissioni in ruolo, come sostenuto nel ricorso de quo. Dopo un primo round segnato dall'ordinanza cautelare n.3722/2019 emanata l'anno scorso dal Consiglio di Stato, che ha dato ragione ai docenti interessati al trasferimento, il Tar Lazio, con i decreti monocratici 3053 del 23 aprile 2020 e 3165 del 24 aprile 2020, accoglie le richieste di due ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni. *“Sulla scia dell’Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019, in due nuovi ricorsi il Tar Lazio, con due decreti monocratici (3053/2020 e 3165/2020) , accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni. Ai sensi di quanto statuito da Tar e Consiglio di Stato, pertanto, il Ministero dovrà rivedere le percentuali previste per la mobilità interprovinciale, assegnando (quantomeno ai ricorrenti) i posti disponibili in organico di diritto prioritariamente a chi richiede il trasferimento interprovinciale, e solo in via residuale alle immissioni in ruolo.”* Precisato quanto sopra, occorre evidenziare che il ricorrente, contesta l'illegittimità delle percentuali così come stabilite nell'O.M. e del procedimento adottato, come ampiamente descritto nel ricorso ed in particolar modo, la circostanza che una norma secondaria non può derogare alle norme primarie: **d.lgs. n. 165/2001 art. 30 e d.lgs. n. 297/1994 art. 470**, che sostengono dare la priorità all'istituto della mobilità riguardo ai trasferimenti di personale già inserito nella scuola e poi in ultima istanza alle immissioni di nuovo ruolo. Tale domanda, in caso di accoglimento, non lede alcuna posizione soggettiva di eventuali controinteressati (verosimilmente i reali controinteressati sarebbero tutti coloro che trovandosi nella stessa posizione del docente Mazza non hanno azionato alcuna tutela giudiziale). Difatti in caso di accoglimento il Miur dovrà, ove risultano posti vacanti o posti assegnati di ruolo in via definitiva, accettare il trasferimento richiesto dal docente Mazza senza l'eliminazione di alcuna posizione occupata. Attualmente le controparti risultano contumaci, sebbene il ricorso de quo sia stato notificato per pubblici proclami, come da ordinanza del Giudice. Senza nulla altro reiterare e precisare in via preliminare e nel merito, si rassegnano le conclusioni come trascritte nel verbale del 11.11.20 e nel ricorso depositato e che, di seguito, si riportano per comodità di chi legge: -

- I. **In via principale**, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in provincia di Catania per il docente Angelo Vincenzo MAZZA per i posti nella scuola secondaria di II



grado su tipologia posto di sostegno presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità dove si registravano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2019/2020;

- II. **in subordine**, al fine di rendere più agevole e meno difficoltosa l'azione riparatoria dell'Amministrazione resistente, il ricorrente chiede di vedere riconosciuto il diritto a essere trasferito presso uno qualunque degli istituti richiesti quali preferenze nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Catania e/o nelle altre province siciliane indicate quali preferenze nella medesima domanda;
- III. **e per l'effetto** ordinare al MIUR e per esso all'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia di trasferire il ricorrente Angelo Vincenzo Mazza in provincia di Catania presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità dove si registravano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2019/2020; oppure in alternativa presso uno qualunque degli istituti richiesti quali preferenze dal ricorrente nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Catania e/o nelle altre province siciliane indicate quali preferenze nella medesima domanda;
- IV. sempre nel merito, in via sussidiaria condannare il Ministero al risarcimento del danno in favore del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
- V. vinte le spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. L'avv. Sciarretta chiede introitarsi la causa in decisione, con termine per lo scambio di difese conclusive scritte nella eventualità di costituzione cartacea tardiva delle controparti (che non si rileva nel fascicolo informatico).

Pozzuoli, lì 22 febbraio 2021

Avv. Simona Sciarretta

